



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente e Energia"

Settore "Servizi Pubblici Locali,  
Energia, Inquinamenti e Bonifiche"

via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

tel 055 4383852

PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)

Prot. n.

*.Da citare nella risposta*

Data

Allegati:

**Oggetto: Informativa in merito agli obblighi di formazione professionale di aggiornamento dei TCA e alle conseguenze del mancato assolvimento**

INVIO PER MAIL

**c.a. Tutti i T.C.A. risultanti residenti in Toscana**

Con la presente si ricorda ai soggetti in indirizzo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2017 riguardo gli obblighi di formazione in oggetto.

Il punto 2 dell'allegato 1 del D.Lgs. stabilisce che ai fini dell'aggiornamento professionale, i TCA "devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco ENTECA e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.". Dunque, solo due anni possono al massimo risultare scoperti dall'effettuazione di corsi di aggiornamento. Questo vuol dire che i numerosi **TCA iscritti in data 10/12/18, devono aver partecipato entro la data del 10/12/21 ad almeno un corso di formazione professionale** ai fini di poter assolvere a quanto previsto dal d.lgs nel quinquennio che si concluderà il 10/12/2023.

In caso di mancato assolvimento dei suddetti obblighi, come ribadito dal Ministero della Transizione Ecologica, il D.Lgs. prevede al punto 4 dell'allegato 1 che "la regione di residenza dispone la **sospensione** temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la **cancellazione** del tecnico dall'elenco."

Si è quindi ritenuto opportuno, in considerazione delle conseguenze derivanti dalla mancata effettuazione della formazione obbligatoria, darne puntuale informativa ai TCA ricordando l'approssimarsi delle scadenze riguardanti buona parte di questi.

Si comunica inoltre che a partire dal prossimo gennaio 2022, a seguito di precise direttive impartite dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito presso il MiTE, per contabilizzare le ore di formazione di aggiornamento, la formazione effettuata dovrà essere comunicata annualmente nel mese successivo alla scadenza dell'anno di formazione trascorso. Pertanto nel caso dei TCA inseriti in elenco ENTECA in data 10/12/18, la formazione effettuata dovrà essere comunicata entro e non oltre il mese di gennaio 2022.



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione “Ambiente e Energia”**

**Settore “Servizi Pubblici Locali,  
Energia, Inquinamenti e Bonifiche”**

**via di Novoli, 26 - 50127 Firenze**

**tel 055 4383852**

**PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

**[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)**

La suddetta comunicazione dovrà avvenire mediante utilizzo della modulistica predisposta, reperibile con le relative indicazioni sul sito regionale istituzionale alla pagina

<https://www.regione.toscana.it/-/elenco-dei-tecnici-competenti-in-acustica-ambientale>

cliccando la voce “[modulistica di autocertificazione appositamente predisposta](https://www.regione.toscana.it/documents/10180/25780937/RichRiconosciOreAggiornaTCA.pdf)” ( indirizzo diretto: [https://www.regione.toscana.it/documents/10180/25780937/RichRiconosciOreAggiornaTCA.pdf/](https://www.regione.toscana.it/documents/10180/25780937/RichRiconosciOreAggiornaTCA.pdf) )

La modulistica è di fatto un prospetto riepilogativo annuo delle ore di formazione continua riconoscibili, effettuate dal soggetto richiedente; la quantificazione di dette ore è suddivisa per le diverse modalità formative ed è prevista la produzione di allegati, che variano a seconda che si tratti di formazioni riconosciute dalla Regione Toscana o da altre regioni.

Si ribadisce infine che, pur rimanendo l’obbligo di comunicazione a carico del soggetto formatore da noi autorizzato all’effettuazione del corso, posto che detta comunicazione è solo di controllo e non esaustiva, rimane comunque l’obbligo di comunicazione anche a carico dei TCA che hanno effettuato gli aggiornamenti formativi richiesti, da ottemperare mediante un’unica richiesta di riconoscimento riepilogativa annua nelle modalità sopra descritte.

Cordiali saluti.

**La Dirigente**

*Renata Laura Caselli*